Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 35 del 4 febbraio 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 4 febbraio 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 8

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1983, n. **46.**

Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento.

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1983, n. **46.** — *Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento*:

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1983, n. 46.

Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento.

(Pubblicata nel Suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 10 gennaio 1984)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

Nel quadro degli obiettivi generali del programma di sviluppo provinciale, la Provincia determina gli indirizzi e pone in atto gli strumenti indicati nella presente legge diretti a favorire l'ammodernamento strutturale e lo sviluppo del sistema commerciale trentino, al fine di assicurare, attraverso l'adeguamento delle strutture, una maggiore funzionalità dei servizi offerti nell'interesse generale del consumatore, del turismo e degli altri settori produttivi.

Art. 2

Obiettivi

La politica provinciale per il settore del commercio è rivolta a:

a) valorizzare la funzione del commercio nel processo di sviluppo del sistema economico provinciale;

b) incrementare la produttività delle risorse investite nel settore, al fine del contenimento dei costi di distribuzione e della qualificazione dei servizi offerti;

c) favorire lo sviluppo di nuove iniziative da parte di singole imprese o di imprese associate in forme consortili o cooperativistiche;

d) promuovere e sostenere la trasformazione e l'ammodernamento del sistema commerciale, anche attraverso interventi diretti alla realizzazione di centri commerciali e di altre strutture destinate alla commercializzazione della produzione locale;

e) stimolare la concorrenza e rendere più funzionali i rapporti fra il settore commerciale e gli altri rami produttivi, nonché fra i vari stadi del processo distributivo, al fine di razionalizzare i meccanismi di formazione dei prezzi;

f) assicurare la presenza di un livello minimo di servizi commerciali nelle aree economicamente meno privilegiate;

g) accrescere la propensione e la capacità del commercio ad integrarsi e partecipare al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta turistica trentina;

h) assicurare un miglior assetto funzionale, territoriale ed urbanistico degli insediamenti commerciali, con particolare riferimento alle esigenze di rivitalizzazione degli insediamenti storici.

Art. 3

Soggetti

Sono soggetti della politica commerciale la Provincia Autonoma, i comprensori ed i comuni, secondo le attribuzioni loro spettanti in base alla legge

TITOLO II

Programmazione commerciale

Art. 4

Piano provinciale di politica commerciale

Per i fini di cui alla presente legge la Giunta provinciale approva il piano provinciale di politica commerciale, di durata quinquennale, che deve essere coordinato con il programma di sviluppo provinciale e, qualora sia necessario, aggiornato in relazione allo scorrimento di tale programma.

Il piano provinciale, da articolare in relazione al territorio di ogni comprensorio, verrà elaborato in armonia con le previsioni del programma di sviluppo provinciale e sulla base di un'analisi dello stato e delle tendenze di sviluppo dell'apparato commerciale trentino, nei suoi diversi comparti, con particolare riguardo agli aspetti territoriali, alla situazione delle imprese, alla consistenza ed all'articolazione tipologica degli esercizi ed all'occupazione.

Il piano provinciale di politica commerciale si conforma alle disposizioni sugli insediamenti commerciali contenute nel piano urbanistico provinciale.

Il piano provinciale di politica commerciale costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e di autorizzazione delle attività commerciali, previste dalla presente legge, da parte della Provincia, dei comprensori e dei comuni.

Art. 5

Contenuti del piano provinciale di politica commerciale

Il piano provinciale di politica commerciale:

a) specifica, in armonia con le finalità e le norme della presente legge, gli obiettivi che la Provincia Autonoma di Trento si propone di realizzare e definisce le linee essenziali degli interventi correlati a tali obiettivi;

b) stabilisce – in relazione ad individuate esigenze di ristrutturazione o di controllo dell'espansione della rete di vendita – i settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa, compresi in ogni caso quelli alimentari e dell'abbigliamento, da sottoporre a criteri di programmazione, per il rilascio delle autorizzazioni amministrative.
Per gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai valori indicati per ciascun settore merceologico dallo stesso piano provinciale, dovranno essere previsti limiti di sviluppo tenendo conto della consistenza della superficie di vendita globale alla data del piano per i diversi settori merceologici nonché degli obiettivi di ristrutturazione della rete commerciale da perseguire ai diversi livelli territoriali.
Per gli esercizi aventi superficie di vendita fino ai valori suindicati dovranno essere determinati limiti di sviluppo sulla base di rapporti tipo fra popolazione ed esercizi, per i vari settori merceologici, tenuto conto, in particolare, delle esigenze delle zone di nuova urbanizzazione;

c) definisce i programmi ed i relativi criteri di attuazione concernenti le aree, i centri e gli esercizi commerciali di rilevanza provinciale o sovracomprensoriale;

d) definisce i programmi ed i relativi criteri di attuazione concernenti l'istituzione, l'ampliamento, lo spostamento e la soppressione dei mercati ambulanti e detta direttive per il loro funzionamento e per il rilascio delle autorizzazioni;

e) prevede le direttive alle quali i comprensori ed i comuni si devono attenere nell'esercizio delle competenze loro demandate dalla legge, con riguardo in particolare alla concreta applicazione dei criteri di programmazione di cui al presente articolo, all'individuazione dei comuni tenuti all'approvazione dei piani commerciali ed alla localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste;

f) determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico con esclusione di quelli annessi ad esercizi alberghieri.

La Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale un rapporto sulla situazione del settore commerciale.

Art. 6

Piano comprensoriale di politica commerciale

Nell'ambito delle previsioni del piano provinciale di politica commerciale ed in armonia con il programma di sviluppo comprensoriale, i comprensori adottano il piano comprensoriale di politica commerciale di durata quinquennale.

Il piano comprensoriale deve essere coordinato con il piano provinciale di politica commerciale e con il programma di sviluppo comprensoriale e, qua-

lora sia necessario, aggiornato in relazione alle eventuali loro modificazioni.

Il piano comprensoriale di politica commerciale si conforma alle disposizioni sugli insediamenti commerciali contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 7

Contenuti del piano comprensoriale di politica commerciale

Il piano comprensoriale di politica commerciale:

a) specifica gli obiettivi fissati nel piano provinciale e definisce per linee essenziali le modalità per il loro conseguimento;

b) specifica i programmi ed i relativi criteri di attuazione concernenti i centri e gli esercizi commerciali da ubicarsi nel territorio comprensoriale;

c) formula l'elenco dei comuni, compresi in ogni caso quelli sede di comprensorio o con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti che, in funzione del loro ruolo commerciale, sono tenuti ad approvare un piano di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale;

d) programma la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e di riviste per i comuni non inclusi nell'elenco di cui alla precedente lettera c).

Art. 8

Piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale

I comuni compresi negli elenchi di cui all'articolo 7 adottano il piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale di durata quinquennale nell'ambito delle previsioni del piano provinciale e del rispettivo piano comprensoriale di politica commerciale con i quali deve essere coordinato.

Il piano, qualora sia necessario, viene aggiornato in relazione alle eventuali modificazioni del piano comprensoriale di politica commerciale.

Il piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale si conforma alle disposizioni sugli insediamenti commerciali contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale.

Il piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale:

— specifica gli obiettivi fissati nel piano provinciale e comprensoriale da realizzare nei diversi settori e nelle diverse zone e determina i limiti di sviluppo per i settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa soggetti a criteri di programmazione;

— programma la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e di riviste.

Art. 9

Commissione provinciale

Presso la Provincia Autonoma di Trento è istituita la commissione provinciale per il commercio, che esprime parere obbligatorio sui contenuti del piano provinciale di politica commerciale, sulle domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento degli esercizi al dettaglio con superficie di vendita superiore a 800 mq., nonché sulle domande di autorizzazione all'ampliamento, quando con esso si realizzi una superficie di vendita superiore a 800 mq..

La commissione è composta da:

a) l'Assessore provinciale competente in materia di commercio, che la presiede;

b) tre esperti designati dalla Giunta provinciale competenti in materia di commercio, urbanistica e turismo;

c) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) nove componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, dei quali: uno per il commercio all'ingrosso, due per il commercio al dettaglio in sede fissa, uno per le imprese della grande distribuzione, uno per le unioni volontarie, uno per i gruppi di acquisto, due per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e uno per i rivenditori di giornali e riviste;

e) un rappresentante degli albergatori designato dalla organizzazione sindacale di categoria più rappresentativa a livello provinciale;

f) due rappresentanti della cooperazione di consumo designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;

g) tre rappresentanti dei commercianti ambulanti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello provinciale;

h) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali;

i) il funzionario responsabile del settore della polizia amministrativa.

Della commissione vengono chiamati a far parte, con diritto di voto, un rappresentante del comune e un rappresentante del comprensorio interessato qualora debba esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni.

Funge da segretario un funzionario del Servizio provinciale competente in materia di commercio.

La commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni della commissione sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora una o più designazioni non pervenissero entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale dovrà ugualmente provvedere alla nomina della commissione prescindendo dalla nomina dei componenti dei quali manca la designazione, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

I membri della commissione che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono d'ufficio e sono sostituiti, nei modi di cui ai commi precedenti, per il rimanente periodo di durata in carica della commissione.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Art. 10

Commissioni comprensoriali

Presso ogni comprensorio è istituita la commissione comprensoriale per il commercio che esprime parere obbligatorio sui contenuti del piano comprensoriale di politica commerciale, sulle domande di autorizzazioni per l'apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi di vendita, di competenza del presidente del comprensorio.

La commissione è composta da:

a) l'assessore comprensoriale competente in materia di commercio, che la presiede;
b) tre esperti designati dalla giunta comprensoriale competenti in materia di commercio, urbanistica e turismo;
c) sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, dei quali: uno per il commercio all'ingrosso, due per il commercio al dettaglio in sede fissa, uno per le imprese della grande distribuzione, due per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e uno per i rivenditori di giornali e riviste;
d) un rappresentante degli albergatori designato dall'organizzazione sindacale di categoria più rappresentativa a livello provinciale;
e) due rappresentanti della cooperazione di consumo designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;
f) tre rappresentanti dei commercianti ambulanti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello provinciale;
g) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali.

Della commissione è chiamato a far parte, con diritto di voto, un rappresentante del comune interessato qualora debba esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni.

Funge da segretario un funzionario del comprensorio.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta comprensoriale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.

Alle spese per il funzionamento della commissione provvede il comprensorio con i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 42 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni della commissione di cui al presente articolo sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora una o più designazioni non pervenissero entro trenta giorni dalla richiesta, la giunta comprensoriale dovrà ugualmente provvedere alla nomina della commissione prescindendo dalla nomina

dei componenti dei quali manca la designazione, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

I membri della commissione che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono d'ufficio e sono sostituiti nei modi di cui ai commi precedenti, per il rimanente periodo di durata in carica della commissione.

Art. 11

Commissioni comunali

Presso i comuni, di cui all'elenco previsto dall'articolo 7, è istituita una commissione per il commercio che esprime parere obbligatorio sui contenuti del piano di cui all'articolo 8, nonché in ordine al rilascio delle autorizzazioni di competenza del sindaco.

La commissione è composta da:
a) il sindaco, che la presiede;
b) tre esperti designati dalla giunta comunale competenti in materia di commercio, urbanistica e turismo;
c) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, dei quali: uno per il commercio all'ingrosso, due per il commercio al dettaglio in sede fissa, uno per le imprese della grande distribuzione, due per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
d) un rappresentante degli albergatori designato dall'organizzazione sindacale di categoria più rappresentativa a livello provinciale;
e) due rappresentanti della cooperazione di consumo designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;
f) tre rappresentanti dei commercianti ambulanti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello provinciale;
g) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali.

Della commissione per i comuni di Trento e Rovereto fa parte anche un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Funge da segretario un funzionario del comune.

La commissione è nominata con deliberazione del consiglio comunale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni della commissione di cui al presente articolo sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora una o più designazioni non pervenissero entro trenta giorni dalla richiesta, il consiglio comunale dovrà ugualmente provvedere alla nomina della commissione prescindendo dalla nomina dei componenti dei quali manca la designazione, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

I membri della commissione che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono d'ufficio e sono sostituiti, nei modi di cui ai commi precedenti, per il rimanente periodo di durata in carica della commissione.

Art. 12

Procedura di approvazione dei piani

Lo schema dei piani commerciali di cui al presente titolo, approvato dal competente organo, viene depositato in copia presso la segreteria dell'ente interessato per la libera consultazione per trenta giorni consecutivi successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione dello schema.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito di cui al comma precedente, chiunque ne abbia interesse può far pervenire all'ente interessato proprie osservazioni scritte e motivate.

Successivamente, tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute, si provvede all'approvazione del piano provinciale di politica commerciale o all'adozione degli altri piani commerciali da trasmettere, senza ritardo, alla Giunta provinciale per la loro approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine i piani si intendono comunque approvati.

I piani commerciali, successivamente alla loro approvazione, vengono pubblicati, anche solo per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e si considerano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

I medesimi rimangono in vigore anche oltre la data della loro scadenza fino all'entrata in vigore dei piani che li sostituiscono.

Art. 13

Termini per i piani e interventi surrogatori della Provincia

I comprensori ed i comuni compresi negli elenchi di cui all'articolo 7 devono provvedere, entro sei mesi dall'approvazione del piano provinciale, ovvero dall'adozione del rispettivo piano comprensoriale di politica commerciale, all'adozione del piano comprensoriale di politica commerciale o rispettivamente del piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale da trasmettere senza ritardo alla Provincia.

Se entro i termini suddetti non si è provveduto all'adozione dei piani, la Giunta provinciale diffida l'ente interessato a provvedere entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data della diffida.

Trascorso inutilmente tale termine la Giunta provinciale provvede direttamente all'approvazione del piano a spese ed in sostituzione dell'ente inadempiente.

Art. 14

Assistenza ai comuni ed ai comprensori

La Provincia assicura, nelle forme ritenute più idonee, un servizio di assistenza ai comprensori ed ai comuni per l'elaborazione dei piani commerciali.

TITOLO III

Urbanistica commerciale

Art. 15

Disposizioni generali

La disciplina urbanistica degli insediamenti commerciali definita nel presente titolo è attuata in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nella provincia autonoma di Trento.

Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni comunali previste dalla vigente legislazione urbanistica è subordinato alla conformità delle iniziative previste ai piani commerciali di cui alla presente legge.

Art. 16

Piano urbanistico provinciale

La localizzazione delle aree da destinare ad insediamenti di attività commerciali di rilevanza provinciale è determinata dal piano urbanistico provinciale, in conformità alle leggi che ne regolano la formazione.

Il piano urbanistico provinciale stabilisce inoltre i criteri e gli indirizzi per l'individuazione e la localizzazione, nei piani comprensoriali, delle aree da destinare ad insediamenti commerciali.

Art. 17

Coordinamento con il piano provinciale di politica commerciale

La revisione del piano urbanistico provinciale che interessi le disposizioni di urbanistica commerciale comporta la revisione del piano provinciale di politica commerciale.

L'approvazione del piano provinciale di politica commerciale può costituire riferimento per varianti del piano urbanistico provinciale.

Art. 18

Piani urbanistici comprensoriali

La localizzazione delle aree da destinare ad insediamento di attività commerciali all'ingrosso di rilevanza comprensoriale nonché la localizzazione di aree da destinare all'insediamento di centri o esercizi del commercio al dettaglio, ivi compresi i mercati ambulanti di rilevanza comprensoriale, sono determinate dal piano urbanistico comprensoriale in conformità alle leggi che ne regolano la formazione.

TITOLO IV

Accesso all'attività commerciale

Art. 19

Registro degli esercenti il commercio

Per l'iscrizione nel registro, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del capo I della legge stessa, sostituendosi agli organi regionali da esso previsti i corrispondenti organi della Provincia.

TITOLO V

Commercio al dettaglio

Art. 20

Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 800 mq.

L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 800 mq. e relativi ai settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa stabiliti dal piano provinciale di politica commerciale è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale, in conformità ai criteri indicati nel piano provinciale di politica commerciale, previo parere della commissione prevista dall'articolo 9, nonché del parere favorevole del comune interessato all'iniziativa, espresso secondo le modalità contenute nelle norme di attuazione della presente legge.

Art. 21

Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita compresa tra 400 e 800 mq.

L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 400 e 800 mq. e relativi ai settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa stabiliti dal piano provinciale di politica commerciale è rilasciata dal presidente del comprensorio, in conformità ai criteri indicati nel piano comprensoriale di politica commerciale previo parere della commissione prevista dall'articolo 10 e del parere favorevole del comune interessato all'iniziativa, espresso secondo le modalità contenute nelle norme di attuazione della presente legge.

Nei comuni sedi di comprensorio o con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti, la predetta autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune interessato, in conformità ai criteri previsti nel piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale, previo parere della commissione prevista all'articolo 11.

Art. 22

Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 400 mq.

L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento degli esercizi aventi superficie di vendita fino a 400 mq. e relativi ai settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa, stabiliti dal piano provinciale di politica commerciale, è rilasciata dal sindaco del comune interessato, in conformità ai criteri previsti dal piano provinciale e dal piano comprensoriale di politica commerciale e, ove esistente, dal piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale, previo parere della commissione di cui all'articolo 11.

L'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita fino a complessivi 200 mq. è subordinata esclusivamente al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana ed igienico-sanitaria e delle norme urbanistiche.

Art. 23

Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa appartenenti ad altri settori merceologici

L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, appartenenti a settori merceologici diversi da quelli per i quali il piano provinciale determina l'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti, sono soggetti ad autorizzazione del sindaco, da rilasciarsi previo accertamento che il richiedente sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio e che l'esercizio di vendita sia conforme ai regolamenti locali di polizia urbana ed igienico-sanitaria ed alle norme urbanistiche, previo parere, ove esistente, della commissione di cui all'articolo 11.

Quando la superficie di vendita è superiore a 800 mq. l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale previo parere della commissione di cui all'articolo 9.

Resta in ogni caso di competenza del sindaco il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062.

Art. 24

Centri commerciali al dettaglio

Per centro commerciale al dettaglio si intende una struttura edilizia concepita, progettata e realizzata unitariamente, costituita da un complesso di esercizi di vendita e di unità di servizio differenti per superficie, per settore e per forme di imprese, destinato ad essere organizzato e gestito in modo coordinato.

Il centro commerciale è dotato di adeguate aree per il parcheggio e delle necessarie infrastrutture di servizio.

Colui che intende promuovere la creazione di un centro commerciale al dettaglio deve avanzare richiesta all'organo competente per il rilascio di una autorizzazione alla realizzazione dell'iniziativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale quando si tratti di centri aventi una superficie complessiva di vendita superiore a 5000 mq. esclusi magazzini e depositi. Questo limite è ridotto a 2500 mq. nel caso di comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti.

Negli altri casi l'autorizzazione è rilasciata dal presidente del comprensorio, salvo che nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti dove è rilasciata dal sindaco del comune interessato.

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani commerciali provinciali, comprensoriali e comunali, e con il parere favorevole del comune – interessato all'iniziativa – espresso secondo le modalità contenute nelle norme di attuazione della presente legge.

Entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione di cui al terzo comma, il promotore del centro commerciale deve, a pena di decadenza, presentare all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione una proposta dettagliata comprensiva delle necessarie indicazioni sull'articolazione funzionale del centro, sul numero e sulle caratteristiche dimensionali e merceologiche degli esercizi, sulle unità e sulle infrastrutture di servizio e su ogni altro elemento utile.

Il progetto di dettaglio, nonché le domande per il rilascio della concessione edilizia e delle autorizzazioni amministrative all'esercizio, sono presentate successivamente all'atto con cui l'autorità amministrativa approva la proposta e determina il tempo necessario per la realizzazione dell'iniziativa, trascorso inutilmente lo stesso, l'approvazione può essere revocata.

Le autorizzazioni amministrative previste dalla presente legge vengono rilasciate esclusivamente ai titolari degli esercizi di vendita del centro commerciale.

Art. 25

Commercio ambulante

L'esercizio del commercio ambulante è soggetto alla iscrizione del titolare dell'impresa nel registro degli esercenti il commercio, nonché al possesso di un'autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente.

Per commercio ambulante si intende la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate dal titolare con l'aiuto di familiari e di non più di due dipendenti su aree pubbliche con impianti non fissati permanentemente al suolo, nonché la vendita presso il domicilio dei consumatori.

È vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione compresi i limiti temporali e le modalità della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma ambulante.

Il titolare dell'autorizzazione, in caso di comprovata necessità, comunica al sindaco che un proprio familiare o altra persona ha assunto la rappresentanza dell'esercizio.

Se il periodo di rappresentanza supera i tre mesi, la persona che ha assunto la rappresentanza deve dimostrare di essere iscritta nel registro.

Per esigenze igienico-sanitarie o di viabilità, il sindaco può vietare o limitare a zone espressamente individuate l'esercizio del commercio ambulante.

Con apposito regolamento deliberato dalla Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l'assegnazione dei posteggi nonché le disposizioni necessarie per l'applicazione delle norme previste dalla presente legge per il commercio ambulante.

La Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, delibera in materia di tasse di posteggio, dividendo i comuni della provincia in classi, in base alla popolazione ed eventualmente anche all'attività economica prevalente e alla dislocazione geografica, fissando per ciascuna classe un minimo ed un massimo di tassa di posteggio, entro i limiti dei quali i singoli comuni devono attenersi per la determinazione della tassa di posteggio comunale in relazione anche alle infrastrutture di servizio predisposte dagli stessi sulle aree di mercato.

L'elenco delle classi, comunque non superiore a sei, dovrà essere aggiornato ogni cinque anni.

Art. 26

Autorizzazione per il commercio ambulante

Il sindaco rilascia l'autorizzazione in conformità alle direttive ed ai criteri previsti dal piano provinciale di politica commerciale.

L'autorizzazione dà facoltà di esercitare il commercio ambulante nel territorio della provincia di Trento, nonché nel territorio di altre cinque province indicate dall'interessato fra le province confinanti con la provincia di Trento e le altre con esse direttamente confinanti.

L'autorizzazione è soggetta alla fine di ogni anno al visto da parte del sindaco e si intende revocata se il visto stesso non è apposto per due anni consecutivi.

Art. 27

Commercio ambulante. Competenze del comune

I comuni, in conformità al piano provinciale di politica commerciale e nel rispetto delle norme contenute negli strumenti urbanistici, sentita, presso i comuni compresi negli elenchi previsti dall'articolo 7, la commissione di cui all'articolo 11, provvedono:

a) all'istituzione, all'ampliamento, allo spostamento e alla soppressione dei mercati ambulanti;
b) alla determinazione delle aree per l'esercizio del commercio ambulante;
c) alla determinazione della tassa di posteggio entro i limiti minimo o massimo fissati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 25.

Art. 28

Vendita a domicilio

L'esercizio della vendita al domicilio dei consumatori, a mezzo di appositi incaricati, è soggetto all'iscrizione del titolare dell'impresa nel registro degli esercenti il commercio.

Per l'esercizio della vendita a domicilio è necessario che gli incaricati alla vendita siano in possesso di autorizzazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio su presentazione degli elenchi degli stessi da parte dell'impresa interessata. L'autorizzazione è negata in tutti i casi di cui all'articolo 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche alle persone incaricate dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata al domicilio dei consumatori.

Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano alla ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venire rimborsato il prezzo pagato.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce i generi merceologici per i quali è ammessa la vendita a domicilio, anche esercitata in proprio, nonché i termini e le condizioni atte a garantire la rigorosa rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate e la idoneità all'uso cui i prodotti stessi sono destinati.

Per esigenze igienico-sanitarie le competenti autorità possono vietare o limitare l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.

Art. 29

Vendita per corrispondenza

L'esercizio della vendita per corrispondenza, per telefono, per televisione e tramite video-text è soggetta esclusivamente all'iscrizione del titolare dell'impresa nel registro degli esercenti il commercio.

Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia ai fini della loro rigorosa rispondenza alle caratteristiche dichiarate e della idoneità all'uso cui sono destinati e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.

Art. 30

Mostre, esposizioni o simili

Per le mostre, esposizioni o simili organizzate da singoli per i propri prodotti, aperte al pubblico o alle quali il pubblico abbia in qualsiasi modo accesso, senza che sia effettuata attività di vendita, la Giunta provinciale potrà fissare con propria deliberazione i limiti temporali di apertura.

L'organizzazione di aste, è soggetta al preventivo rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza competente, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Nelle aste possono essere offerti al pubblico quadri, sculture, mobili antichi, tappeti, porcellane e ceramiche antiche, gioielli antichi e quant'altro in conformità ai criteri stabiliti dalle norme di esecuzione della presente legge, che faranno riferimento anche ai limiti temporali di apertura, costituisca di norma opera artistica, artigianale o comunque un «unicum irripetibile».

È vietata l'organizzazione di aste in alberghi, ristoranti bar e in genere, negli esercizi pubblici.

Art. 31

Distributori automatici

La vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico mediante distributori automatici quando non siano effettuate direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o di somministrazione o nelle sue immediate adiacenze, sono soggette ad autorizzazione del sindaco.

È vietata la vendita al pubblico di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

La procedura ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni saranno indicati dal regolamento di esecuzione.

Art. 32

Spacci interni e cooperative di consumo per soli soci

La vendita di merci in appositi locali non aperti sulla pubblica via, ad esclusivo favore di dipendenti di amministrazioni, di enti o di imprese, è sottoposta ad autorizzazione del sindaco rilasciata all'amministrazione, ente o impresa interessata.

L'autorizzazione è soggetta esclusivamente al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana e igienico-sanitaria ed alla condizione che siano posti in vendita solo prodotti alimentari e articoli di abbigliamento.

Qualora l'attività non sia esercitata direttamente dall'amministrazione, ente o impresa, la gestione deve essere affidata a soggetto iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

Le cooperative di consumo ed i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione di merci al dettaglio esclusivamente a favore dei soci possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico e sono soggetti ad autorizzazione del sindaco, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, nonché dei regolamenti locali di polizia urbana ed igienico-sanitaria.

Le autorizzazioni sono revocate nel caso in cui la vendita sia effettuata a favore di soggetti diversi da quelli indicati dai commi precedenti.

Nel caso di cooperative di consumo e dei loro consorzi gli acquirenti devono risultare regolarmente iscritti nel libro dei soci prima dell'effettuazione dell'acquisto.

Art. 33

Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, da parte del titolare o di chi l'abbia ricevuta a causa di morte o per donazione, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'esercizio dell'attività commerciale stessa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'azienda può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro stesso e l'autorizzazione prevista.

Qualora il subentrante non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno dalla data predetta, egli decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa. Tale termine è prorogato dall'autorità competente quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Art. 34

Rilascio dell'autorizzazione

Le autorizzazioni previste dal presente titolo, salvo che per l'esercizio del commercio ambulante, possono essere intestate anche a società.

L'organismo competente deve pronunciarsi sulla domanda entro novanta giorni dalla data di presentazione della medesima. Qualora non si pronunci entro il predetto termine, l'autorizzazione si intende negata.

Possono essere rilasciate anche autorizzazioni stagionali, con l'osservanza delle stesse norme previste per le altre autorizzazioni.

Per autorizzazione stagionale si intende una autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentocinquanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

Art. 35

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:
a) non attivi l'esercizio di vendita entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'esercizio dell'attività;
c) venga cancellato dal registro degli esercenti il commercio.

I termini di cui alle lettere a) e b) rimangono sospesi qualora il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al titolare.

Art. 36

Pubblicità dei prezzi

I prodotti posti in vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo.

La Giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 9, può stabilire modalità particolari di indicazione del prezzo o esentare dall'obbligo dell'indicazione stessa determinati prodotti comunque non del settore alimentare o dell'abbigliamento.

TITOLO VI

Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 37

Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande

L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, anche se annessi a esercizi alberghieri, sono autorizzati dal Presidente della Giunta provinciale.

Il tipo e la classe degli esercizi di cui al presente articolo sono individuati, nel provvedimento di autorizzazione, in relazione alle funzioni svolte, dal Presidente medesimo; per quelli annessi ad esercizi alberghieri vale la classificazione del relativo esercizio alberghiero.

L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che il richiedente sia iscritto nel registro esercenti il commercio e che l'esercizio sia conforme ai regolamenti locali di polizia urbana ed igienico-sanitari, alle norme urbanistiche e, per quelli annessi agli esercizi alberghieri, alle norme sulla classificazione alberghiera. L'autorizzazione può essere negata dal Presidente della Giunta provinciale per motivate esigenze di pubblica sicurezza, fermo restando, per i requisiti soggettivi, quanto previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

L'organo competente deve pronunciarsi sulla domanda entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. Qualora non si pronunci entro il predetto termine, l'autorizzazione si intende negata.

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere l'autorizzazione temporanea per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Tali autorizzazioni sono rilasciate alle condizioni che il richiedente sia iscritto al registro esercenti il commercio e sia in possesso dei requisiti previsti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e siano rispettate le norme igienico-sanitarie e le norme sulla prevenzione incendi, e comunque nell'osservanza dei criteri contenuti nelle norme di esecuzione della presente legge.

Art. 38

Autorizzazioni stagionali

Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali con l'osservanza delle norme previste dai primi tre commi dell'articolo precedente.

Per autorizzazione stagionale si intende una autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentocinquanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

Art. 39

Somministrazione di alimenti e bevande negli spacci interni

Sono sottoposte ad autorizzazioni del Presidente della Giunta provinciale:

a) la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi a circoli privati, cooperative, enti a carattere locale o nazionale aventi finalità mutualistiche o assistenziali, sportive, culturali o ricreative previa la presentazione dello statuto – atto costitutivo – del circolo o ente;
b) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da terzi in spacci annessi ad aziende, ad amministrazioni, ad istituti scolastici;
c) la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi a complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, nonché a complessi sportivi a pagamento ed a cinema o teatri o altri locali di pubblico spettacolo.

L'autorizzazione è subordinata alla sola osservanza delle norme igienico-sanitarie, purché la somministrazione sia effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna ed a favore rispettivamente dei soli soci iscritti, dei soli dipendenti o studenti o utenti autorizzati e per la sola durata della manifestazione sportiva, cinematografica o teatrale.

Art. 40

Revoca dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande

L'autorizzazione è revocata qualora:
a) l'esercizio di somministrazione al pubblico non venga attivato entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
b) venga sospesa per un periodo superiore a trenta giorni l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza aver dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza o non venga ripresa l'attività decorso il periodo di chiusura comunicato. Tale periodo non può essere superiore a novanta giorni nell'anno. Il Presidente della Giunta provinciale autorizza la chiusura per un periodo superiore a quello sopra indicato in caso di comprovata necessità o in via facoltativa quando il servizio nella zona risulta assicurato da un preciso piano di turnazione predisposto dal sindaco sentite le organizzazioni locali degli esercenti e dei lavoratori, nonché quelle turistiche;
c) il titolare venga cancellato dal registro esercenti il commercio;
d) ricorrano i motivi indicati nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Nei casi di cui all'articolo 39 l'autorizzazione è revocata qualora il titolare effettui la somministrazione al pubblico.

Art. 41

Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, da parte del titolare o di chi l'abbia ricevuta a causa di morte o per donazione, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio e sia in possesso dei requisiti previsti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'azienda può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro stesso e l'autorizzazione prevista.

Qualora il subentrante non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno dalla data predetta, egli decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa. Tale termine è prorogato dall'autorità competente quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Art. 42

Esposizione dell'autorizzazione e pubblicità dei prezzi

Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche annessi ad esercizi alberghieri, deve essere esposta, in modo chiaro e ben visibile all'interno dell'esercizio l'autorizzazione di cui all'articolo 37. La tabella dei prezzi praticati va esposta in modo chiaro e ben visibile anche dall'esterno dell'esercizio; per gli esercizi di somministrazione al pubblico dei soli alimenti, la tabella va esposta all'interno ed all'esterno dell'esercizio.

TITOLO VII

Commercio all'ingrosso

Art. 43

Commercio all'ingrosso

Ai fini della presente legge l'esercizio del commercio all'ingrosso è libero, fatta salva l'iscrizione al registro esercenti il commercio.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui al successivo articolo 44 può svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso sia fuori dei mercati stessi.

Art. 44

Mercati all'ingrosso di prodotti alimentari

I mercati all'ingrosso di prodotti alimentari sono strutture attrezzate per lo svolgimento, da parte di una pluralità di venditori e compratori, di attività di commercializzazione all'ingrosso, di:
— prodotti agricolo-alimentari freschi, conservati e/o trasformati comprese le bevande;
— prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicunicoli;
— prodotti della pesca e degli allevamenti ittici;
— fiori, sementi e piante;
— attrezzature ed articoli necessari alla produzione agricola, zootecnica ed ittica.

Nei mercati all'ingrosso possono essere esplicate, altresì, attività complementari strettamente connesse con le attività di commercializzazione sopra indicate e possono essere organizzate esposizioni delle merci di cui al comma precedente.

I mercati all'ingrosso possono essere istituiti da comuni o da altri enti pubblici, da società e da altre forme associative costituite fra privati o fra enti pubblici e privati.

Non costituiscono mercati all'ingrosso i centri di raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione dei produttori singoli e associati, nonchè gli stabilimenti delle aziende di trasformazione singole o associate.

Art. 45

Funzione dei mercati all'ingrosso

I mercati all'ingrosso previsti e disciplinati dal presente titolo hanno lo scopo di concorrere allo sviluppo e all'organizzazione delle attività di commercializzazione indicate nel precedente articolo 44.

Il funzionamento e la gestione del mercato all'ingrosso devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) possibilità di partecipazione di una pluralità di operatori alla attività di compravendita;
b) rilevazione e pubblicità dei prezzi e delle quantità delle merci immesse e vendute nel mercato in aderenza all'effettivo andamento delle transazioni, anche ai fini della tutela del consumatore;
c) tutela dell'igiene e della sanità in tutte le attività dei mercati, nel quadro della difesa della salute pubblica.

Art. 46

Autorizzazione dei mercati

La Giunta provinciale autorizza:
a) l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso;
b) il trasferimento dei mercati esistenti;
c) la ristrutturazione, l'ampliamento dei mercati esistenti.

I mercati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 50, continuano ad operare; tuttavia la Giunta provinciale può disporre la soppressione qualora, in relazione alla funzionalità del mercato stesso, se ne ravvisi l'opportunità.

Le autorizzazioni suddette vengono concesse, ai soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 44, sulla base delle indicazioni del piano provinciale di politica commerciale, sentita la commissione prevista dall'articolo 9 integrata da un rappresentante del comune e da un rappresentante del comprensorio interessato.

Art. 47

Gestione dei mercati e regolamento di mercato

La gestione dei mercati deve essere affidata, previa autorizzazione della Giunta provinciale, ad aziende pubbliche od a società, anche consortili, a partecipazione pubblica.

Il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso sono disciplinati dall'ente gestore in conformità al regolamento di cui all'articolo 49 con apposito regolamento di mercato approvato, prima dell'entrata in funzione del mercato stesso, dalla Giunta provinciale.

I corrispettivi di concessione dei punti di vendita e le tariffe relative ai servizi di mercato dovranno essere fissati in modo che i proventi della gestione risultino corrispondenti alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei suoi servizi, compreso l'ammortamento, il miglioramento e l'adeguamento dei relativi impianti.

Art. 48

Commissioni di mercato

Presso ogni mercato è istituita una commissione nominata dal comune ove ha sede il mercato e presieduta dal sindaco del comune stesso ovvero da un suo delegato.

La composizione, la durata, il funzionamento e i compiti della commissione di mercato sono fissati nel regolamento tipo per i mercati all'ingrosso.

La nomina e l'insediamento della commissione devono avvenire prima dell'approvazione del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Art. 49

Regolamento tipo per i mercati all'ingrosso

La Giunta provinciale approva il regolamento tipo per i mercati all'ingrosso, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel regolamento tipo devono essere previste norme relative:
— alla composizione, alla durata, al funzionamento ed ai compiti della commissione di mercato;
— all'organizzazione ed alla disciplina dei servizi di mercato, nonchè dei criteri per la fissazione delle relative tariffe;
— ai criteri e alle modalità per la concessione dei punti di vendita;
— alla disciplina dell'attività degli operatori e del personale da essi dipendente;
— ai calendari ed agli orari di funzionamento dei mercati;
— ai servizi igienico-sanitari ed annonario;
— ai tipi di venditori e compratori ammessi ai mercati;
— ai criteri si commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 44;
— alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;
— alle sanzioni disciplinari ed amministrative relative all'inosservanza del regolamento di mercato;
— alla nomina del direttore di mercato e alle sue funzioni;
— ad ogni altra materia attinente il funzionamento e la disciplina del mercato.

Art. 50

Norme transitorie

Gli enti che gestiscono i mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'articolo 45, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno provvedere entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento tipo di cui all'articolo 49 ad adeguare o modificare il regolamento di mercato, in conformità alla presente legge.

Entro tale termine viene altresì data attuazione al disposto del primo comma dell'articolo 47.

La Giunta provinciale, previa richiesta dell'ente gestore, potrà autorizzare, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 47, la prosecuzione della forma di gestione vigente all'entrata in vigore della presente legge per un periodo non superiore a tre anni, sentito il comune ove ha sede il mercato.

Art. 51

Centri commerciali all'ingrosso

Per centro commerciale all'ingrosso si intende una struttura attrezzata, comprendente una pluralità di esercizi commerciali all'ingrosso, anche appartenenti a settori merceologici diversi, ubicati nella medesima area ed aventi infrastrutture e servizi in comune.

Nei centri commerciali all'ingrosso di prodotti alimentari possono essere inseriti anche i mercati all'ingrosso di cui al presente titolo.

La Provincia, i comprensori ed i comuni, in attuazione dei rispettivi piani di politica commerciale, promuovono la creazione di centri commerciali all'ingrosso.

TITOLO VIII

Rivendite di giornali e riviste

Art. 52

Rivendite di giornali e riviste

Il rilascio delle autorizzazioni per le rivendite di giornali e riviste deve avere come obiettivi l'economica gestione della distribuzione, l'incremento della diffusione di tale pubblicazione e la parità di trattamento fra le varie testate.

I piani comprensoriali di politica commerciale ed i piani comunali di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale – per i comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 7 – programmano la localizzazione dei punti ottimali di vendita in conformità alle direttive fissate dal piano provinciale di politica commerciale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per i comuni con popolazione superiore a quella fissata nel piano il numero dei punti vendita

sarà proporzionato agli abitanti residenti distribuiti sul territorio, in relazione alle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona circoscrizione;

b) per le zone turistiche può essere previsto il rilascio di autorizzazioni stagionali;

c) per i nuclei abitati di minore entità e per le zone rurali e montane, si terrà conto in modo particolare delle condizioni di accesso:

d) saranno previsti punti vendita in località con particolari frequenza di pubblico, quali stazioni ferroviarie e di autolinee, strade di grande traffico, luoghi destinati a ritrovi o manifestazioni artistiche sportive grandi centri commerciali al dettaglio.

Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci in conformità ai piani di cui al secondo comma del presente articolo.

Qualora non vengano presentate domande per la gestione dei punti ottimali di vendita possono essere autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici i titolari di altre autorizzazioni al commercio con preferenza alle rivendite di generi di monopolio, librerie, agli esercizi della grande distribuzione, agli alberghi e pensioni.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita di quotidiani o periodici di partito, di sindacato e di enti di culto nelle sedi dei medesimi o tramite l'opera di volontari ambulanti a scopo di propaganda sindacale, politica o religiosa;

b) per la vendita nelle sedi delle società editrici, delle loro redazioni distaccate, di associazioni culturali, sportive o di beneficenza, di giornali, periodici o bollettini editi dalle medesime;

c) per la vendita di pubblicazioni periodiche a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;

d) per la vendita tramite apparecchi automatici e per la consegna porta a porta curata dall'editore o dai titolari delle autorizzazioni di vendita in sede fissa.

È vietato l'affidamento in gestione a terzi delle rivendite.

L'inosservanza dell'obbligo di assicurare la parità di trattamento fra le varie testate comporta la revoca della autorizzazione.

Per quanto non diversamente disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

TITOLO IX

Distributori di carburanti

Art. 53

Distributori di carburanti

L'attività inerente all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione compresi quelli installati sulle autostrade, è soggetta a concessione da parte della Giunta provinciale.

L'attività inerente all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche locali, nonchè quelli ubicati nell'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa è soggetta ad autorizzazione della Giunta provinciale.

Le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente articolo vengono rilasciate previo parere del comune interessato, dell'ente proprietario della strada, dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Le modalità relative all'installazione, al trasferimento in altre località, alle modifiche, alla concentrazione di impianti di distribuzione stradali nel territorio provinciale, come pure le modalità relative al rilascio, alla revoca, al rinnovo della concessione nonchè le disposizioni relative alla rilevazione e regolamentazione del settore degli impianti di distribuzione carburanti stradali e di quelli ad uso privato saranno disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

TITOLO X

Limiti temporali di svolgimento delle attività commerciali

Art. 54

Orario di attività di vendita al dettaglio fisso e ambulante

La Giunta provinciale sentiti i comuni, la

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio, dei venditori ambulanti, nonchè le associazioni dei consumatori, determina i limiti temporali per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio fisso e ambulante, uniformandosi ai seguenti criteri:

a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi;
b) chiusura infrasettimanale di due mezze giornate o di una giornata intera, che può essere differenziata per località e per settori merceologici;
c) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 40 ore di apertura;
d) l'orario giornaliero, anche differenziato per località, è stabilito per settori merceologici; l'esercente ha tuttavia facoltà di anticipare e/o di posticipare di mezza ora l'apertura e la chiusura, fermo restando l'orario massimo complessivo giornaliero di 8 ore e un intervallo pomeridiano di almeno 2 ore.

La Giunta provinciale, sentiti i soggetti di cui al precedente comma, determina i limiti temporali per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio fisso ed ambulante indipendentemente dalle disposizioni di cui al comma precedente, per le località ad economia turistica – e per quelle che in determinati periodi dell'anno possono essere ad esse assimilate in relazione al più ampio afflusso dei consumatori – come determinate con la deliberazione medesima.

Nel caso di più festività consecutive, di festività natalizie e di altre festività tipicamente locali, nonchè per ogni altra particolare esigenza, il Presidente della Giunta provinciale può sospendere, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva, nonchè la chiusura infrasettimanale.

Art. 55

Orario di attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche annessi ad aziende alberghiere, il Presidente della Giunta provinciale, sentiti i sindaci e le associazioni di categoria e dei lavoratori, determina con proprio decreto l'orario giornaliero di attività minimo e massimo. L'orario scelto dall'esercente, nei limiti di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale, dovrà essere portato a conoscenza del pubblico mediante l'esposizione di appositi cartelli. L'accesso del pubblico è consentito fino all'ora scelta per la chiusura; da tale ora deve cessare ogni ulteriore servizio o somministrazione. Lo sgombero del locale deve essere effettuato non oltre mezz'ora dall'orario di chiusura.

La chiusura settimanale dei pubblici esercizi rimane disciplinata dalla legge 1 giugno 1971, n. 425, tuttavia il primo comma dell'articolo 7 della legge medesima è sostituito dal seguente:

«Per i comuni o frazioni di comune ove in particolari ricorrenti periodi dell'anno si verifica un eccezionale flusso turistico, il sindaco, sentite le organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, gli enti e le organizzazioni turistiche locali, può emanare ordinanze di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per periodi complessivamente non superiori a giorni 250 per ogni anno solare.»

Art. 56

Orari dei distributori carburanti

Gli orari di apertura e di chiusura nonchè i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con deliberazioni della Giunta provinciale, sentiti le associazioni di categoria dei gestori, i rappresentanti delle società petrolifere e degli enti interessati e comunque tenendo conto delle esigenze del traffico, del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione carburanti.

TITOLO XI

Agevolazioni finanziarie

Art. 57

Finalità ed obiettivi

Le agevolazioni finanziarie di cui al presente titolo sono dirette al perseguimento delle finalità dei piani commerciali di cui al titolo II della presente legge, secondo le prescrizioni in essi contenute.

Gli obiettivi specifici di tali agevolazioni sono volti a:

— stimolare i processi di ristrutturazione e riconversione della struttura distributiva compresa la ristrutturazione finanziaria dell'impresa;
— incentivare l'associazionismo;
— favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, in particolare collegate ad innovazioni della struttura distributiva;

— accrescere l'efficienza della struttura organizzativa, incrementando la produttività delle risorse investite nel settore, attraverso incentivi all'effettuazione di investimenti fissi e/o all'incremento delle dimensioni, da perseguire singolarmente o in via associativa.

Art. 58

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie:

a) le imprese esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio in forma fissa ed ambulante, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e l'attività di rappresentante con deposito;
b) gli enti pubblici che istituiscono mercati all'ingrosso;
c) le cooperative, i consorzi e le altre forme associative costituite per lo svolgimento comune di una o più fasi del processo distributivo.

Art. 59

Esclusioni

Non sono ammesse alle agevolazioni:

a) le imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quando le strutture destinate a tale attività sono annesse ad alberghi o pensioni;
b) le imprese che attuino iniziative all'ingrosso situate nei centri cittadini come determinati dai comuni interessati;
c) le iniziative che non siano conformi agli obiettivi ed alle prescrizioni dei piani di politica commerciale e dei piani di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale.

Art. 60

Iniziative ammesse all'agevolazione

Le iniziative da ammettere alle agevolazioni finanziarie riguardano:

a) la costruzione e l'acquisizione di immobili, ivi incluse le relative aree, di impianti e di attrezzature;
b) l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili e di impianti;
c) l'utilizzazione dei beni di cui alla precedente lettera a) mediante operazioni di locazione finanziaria, con possibilità di acquisto a fine locazione;
d) la diffusione e l'utilizzazione tra imprese commerciali in forma associata delle moderne tecnologie nel campo gestionale ed organizzativo aziendale;
e) la ristrutturazione finanziaria delle imprese, purchè contestuale alla realizzazione di specifici progetti di ristrutturazione, ampliamento o ammodernamento delle medesime.

Sono ammesse alle agevolazioni finanziarie le spese sostenute per interventi attuati dopo la data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 61

Piano pluriennale delle agevolazioni

Per il conseguimento degli obiettivi previsti dai piani commerciali nonchè per favorire le imprese commerciali ad adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute, la Giunta provinciale approva un piano pluriennale delle agevolazioni di durata corrispondente a quella del piano provinciale di politica commerciale, da aggiornarsi annualmente in correlazione con l'approvazione del piano annuale di intervento.

Il piano pluriennale delle agevolazioni, in relazione alle indicazioni dei piani commerciali, fissa le priorità, i criteri e le modalità cui devono uniformarsi gli interventi di agevolazione della Provincia previsti dal presente titolo e che devono comunque rispondere a principi di selettività e di concentrazione, al fine del conseguimento della massima efficacia degli interventi e delle risorse impiegate.

Il piano in particolare indica:

a) i settori merceologici e le categorie di pubblici esercizi da ammettere alle agevolazioni secondo specifici ordini di priorità in relazione a ciascun tipo di iniziativa;
b) le spese ammissibili alle agevolazioni per ciascun tipo di iniziativa;
c) l'entità della spesa massima ammissibile alle agevolazioni da determinarsi e graduarsi:
   — per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 60, sulla base degli investimenti ritenuti idonei, in riferimento a strutture tipo predeterminate per i diversi settori merceologici e categorie di pubblici esercizi e per le differenti realtà territoriali, ad assicurare una adeguata redditività alle diverse iniziative, nonchè a garantire un soddisfacente equilibrio economico-finanziario alle aziende agevolate;

— per le iniziative di cui alla lettera e) dell'articolo 60, sulla base dei fabbisogni finanziari risultanti dai progetti di ristrutturazione finanziaria e previo accertamento di idonee condizioni per il raggiungimento di una equilibrata struttura delle fonti finanziarie in relazione alla composizione sia tra i mezzi propri e di terzi sia tra la diversa durata dei mezzi di copertura finanziaria attinti all'esterno;

d) l'entità delle risorse finanziarie provinciali finalizzate in ciascun anno al conseguimento degli obiettivi previsti dai piani di politica commerciale nonchè dai piani di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale, distinte per ciascun tipo di iniziativa e determinate tenendo conto pure dell'entità complessiva degli investimenti di prevedibile realizzazione nel periodo di riferimento del piano e dell'entità delle risorse destinate allo scopo negli strumenti di programmazione finanziaria della provincia.

Art. 62

Piano annuale di intervento

In relazione alle indicazioni del piano pluriennale delle agevolazioni e sulla base delle domande presentate la Giunta provinciale approva entro il 30 novembre di ogni anno un piano di intervento con il quale si individuano:

a) l'entità complessiva degli investimenti e delle spese ammissibili ad agevolazione per ciascun tipo di iniziativa;
b) i tempi e le modalità per la realizzazione delle iniziative di cui alla precedente lettera a),
c) i criteri per la formazione delle graduatorie delle domande pervenute per ciascun tipo di iniziativa da approvarsi entro un mese dalla data di approvazione del piano. I criteri servono comunque per dare in via preliminare la valutazione sulla redditività dell'iniziativa e sulla situazione economico-finanziaria aziendale;
d) la durata e la misura di ciascun tipo di agevolazione provinciale entro i limiti massimi di cui all'articolo 63;
e) la definitiva ripartizione delle risorse finanziarie previste nel bilancio annuale della Provincia per ciascun tipo di iniziativa, tenendo conto dello stato di attuazione dei precedenti piani annuali di intervento.

Il piano annuale di intervento potrà essere aggiornato, se necessario, in correlazione con il provvedimento di assestamento del bilancio annuale.

Art. 63

Tipi di agevolazioni

Alle imprese ed agli enti che realizzano le iniziative previste dall'articolo 60, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere le agevolazioni di seguito indicate nella misura prevista dal piano annuale di intervento e commisurate all'ammontare della spesa ammissibile entro i limiti stabiliti dal piano pluriennale delle agevolazioni:

a) contributi annui costanti posticipati per la durata massima di dieci anni in misura non superiore all'8 per cento della spesa ammessa per la costruzione e l'acquisizione di immobili, ivi comprese le relative aree, e di impianti, nonchè per l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili e di impianti;
b) contributi in conto capitale in misura non superiore al 20 per cento della spesa ammessa per l'acquisizione di attrezzature;
c) contributi annui costanti posticipati per la durata massima di dieci anni e comunque non superiore alla durata dell'operazione, in misura non superiore all'8 per cento del valore originario degli investimenti ammessi, per le operazioni di locazione finanziaria di cui alla lettera c) dell'articolo 60;
d) contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammesse per le iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 60,
e) contributi annui costanti posticipati per la durata massima di quindici anni e comunque non superiore alla durata dell'operazione in misura non superiore all'8 per cento dell'ammontare dei mutui contratti per le iniziative di ristrutturazione finanziaria di cui alla lettera e) dell'articolo 60.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre concesse per le stesse finalità dalla Provincia o da altri enti.

Art. 64

Volume d'affari

Al fine di proporzionare l'investimento alla possibilità di ammortamento da parte delle imprese, il limite massimo di spesa ammissibile per iniziative di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 60, non può superare, comunque, le seguenti percentuali del volume d'affari:

a) per il commercio all'ingrosso: il 50 per cento;
b) per il commercio al dettaglio in forma fissa ed ambulante e per i pubblici esercizi: il 100 per cento.

Per le imprese esercenti l'attività in forma promiscua il volume d'affari è quello riferito all'attività prevalente.

I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle cooperative di consumo e loro consorzi, alle altre forme di associazionismo ed alle imprese di nuova costituzione o che raddoppino la superficie destinata all'attività commerciale anche attraverso nuovi punti di vendita o di somministrazione.

Il volume d'affari preso a base per la determinazione della spesa massima ammissibile, è quello risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno precedente la domanda.

Nei casi particolari disciplinati dalla legge in cui il volume d'affari determinato ai sensi del precedente comma non corrisponde all'entità complessiva dei corrispettivi derivanti dalle operazioni effettuate, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi risultanti dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul reddito relativo all'anno precedente la domanda.

Art. 65

Domande di agevolazione

Le imprese e gli enti di cui all'articolo 58, al fine di ottenere le agevolazioni previste dal presente titolo, presentano domanda all'Assessorato cui è attribuita la materia del commercio, entro il mese di giugno di ogni anno.

Le domande devono essere accompagnate da informazioni sulla realizzazione delle iniziative da redigere su schemi tipo approvati dalla Giunta provinciale.

Gli schemi tipo devono comunque contenere notizie sulla situazione economico-finanziaria aziendale attuale e prospettica, sulle fonti di finanziamento e sull'economicità delle iniziative sui profili occupazionali, sui tempi di realizzazione con riferimento all'effetivo stadio della progettazione, nonchè gli elementi per il riscontro della conformità agli obiettivi ed alle prescrizioni contenute nei piani commerciali ed ogni altra notizia ritenuta utile per l'elaborazione del piano pluriennale delle agevolazioni e del piano annuale di intervento. Per le iniziative di cui alla lettera e) dell'articolo 60, le domande dovranno essere corredate altresì dal progetto di ristrutturazione finanziaria dell'impresa ai fini delle determinazioni previste dalla lettera c) dell'articolo 61.

La Giunta provinciale con la deliberazione di approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 62, lettera c), stabilisce la documentazione da presentare per l'ulteriore istruttoria ai fini della concessione delle agevolazioni e fissa i termini perentori, non superiori a sei mesi, per la presentazione della documentazione stessa.

Art. 66

Concessione delle agevolazioni

La Giunta provinciale, acquisita la documentazione prevista dall'articolo 65, quarto comma, e sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 69, provvede alla concessione dei contributi fissando i termini per il completamento delle iniziative entro l'esercizio finanziario.

Per le iniziative previste dall'articolo 60, lettere a) e b), con esclusione dei soli acquisti di attrezzature, la cui realizzazione si protragga oltre la scadenza dell'esercizio finanziario, la concessione è preceduta da un provvedimento con il quale è disposta l'approvazione delle iniziative oggetto delle agevolazioni e la fissazione di un termine non superiore a due anni per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione degli acquisti.

Art. 67

Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni

La liquidazione delle agevolazioni è disposta sulla base della documentazione comprovante l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, degli acquisti e delle iniziative, effettuato dal servizio commercio.

In particolare per le iniziative di cui all'articolo 60, lettera c), dovrà essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dei contratti di locazione finanziaria, per quelle di cui alla lettera d) del medesimo articolo la documentazione degli oneri effettivamente sostenuti dall'azienda per le attività oggetto di agevolazione ed una relazione sui risultati dell'attività svolta e per quelle di cui alla lettera e) dello stesso articolo, copia dei contratti di mutuo.

Qualora la spesa accertata risulti inferiore alla spesa ammessa, i contributi concessi sono liquidati in misura proporzionalmente ridotta.

I contributi annui costanti previsti dall'articolo 63, lettere a), c) ed e), saranno erogati in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato disposto l'accertamento di cui al primo comma. In caso di accensione di mutui il contributo potrà essere corrisposto, a richiesta del beneficiario, direttamente all'istituto mutuante.

Art. 68

Revoca

I beni in riferimento ai quali sono stati concessi i contributi di cui al presente titolo non possono essere distolti dalla destinazione commerciale per tutto il periodo dell'agevolazione, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, pena la revoca del contributo stesso.

In caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, il contributo continua ad essere erogato al nuovo titolare purchè in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

Qualora le iniziative per le quali sia stato concesso il contributo comprendano anche l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dei locali d'esercizio, il trasferimento dell'azienda deve comprendere anche il trasferimento della proprietà dell'immobile, pena la revoca del contributo stesso a fare tempo dalla data del trasferimento.

Per il recupero dei contributi già erogati, si provvede ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Il contributo relativo alle locazioni finanziarie è revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione a far data dalla semestralità successiva a quella della risoluzione del contratto.

Il contributo relativo alla ristrutturazione finanziaria è revocato in caso di anticipata estinzione del mutuo a far data dalla semestralità successiva a quella di estinzione del mutuo stesso.

In caso di cessazione dell'attività commerciale il contributo viene revocato a far tempo dalla data di cessazione medesima.

Art. 69

Comitato tecnico

Per l'applicazione del presente titolo, la Giunta provinciale si avvale di un comitato tecnico con funzioni consultive.

Il comitato tecnico è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è stata disposta la nomina ed è composto da:

a) l'Assessore provinciale al quale è affidata la materia del commercio o suo delegato, che lo presiede;
b) un funzionario assegnato al Servizio commercio;
c) due componenti esperti in materia di economia aziendale e di politica commerciale;
d) un ingegnere del ruolo della Provincia, di qualifica non inferiore a quella di un ingegnere di divisione;
e) un ingegnere civile designato dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Trento;
f) un architetto designato dall'Ordine degli architetti della provincia di Trento.

Funge da segretario un funzionario assegnato al Servizio commercio.

Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensivi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Art. 70

Funzioni del comitato tecnico

Il comitato tecnico, di cui al precedente articolo, svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri, a richiesta della Giunta provinciale, in ordine all'elaborazione del piano pluriennale delle agevolazioni e del piano annuale di intervento, nonchè sulla documentazione relativa alle domande di agevolazione;
b) esamina le domande per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dal presente titolo esprimendo alla Giunta provinciale il proprio parere anche tecnico-amministrativo, ai fini della concessione dell'agevolazione con particolare riferimento alla conformità delle iniziative proposte, agli obiettivi ed alle prescrizioni dei piani commerciali, nonchè ai requisiti di redditività delle medesime e di rispondenza alla situazione economico-finanziaria aziendale.

Il parere espresso dal comitato tecnico ai sensi del precedente comma, sostituisce i pareri tecnico-amministrativi previsti dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, e successive modificazioni.

TITOLO XII

Norme transitorie e finali

Art. 71

Primo piano provinciale di politica commerciale

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge la Giunta provinciale approva il primo piano provinciale di politica commerciale.

Art. 72

Validità piani comunali

I piani comunali, previsti dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 19 maggio 1976, n. 398, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicati fino all'entrata in vigore di quelli comunali previsti dalla legge stessa e, per i comuni non compresi negli elenchi di cui all'articolo 7, fino all'entrata in vigore del rispettivo piano comprensoriale di politica commerciale.

Art. 73

Ricorsi

Fino a quando non sarà costituito e funzionante il Tribunale di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti del sindaco, del presidente del comprensorio e del Presidente della Giunta provinciale, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti, alla Giunta provinciale.

Trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso alla Giunta provinciale senza che questa si sia pronunciata, il ricorso si intende respinto e sul medesimo la Giunta provinciale non può più pronunciarsi.

Art. 74

Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge delle relative norme di esecuzione è esercitata, oltre che dagli organi di vigilanza, anche dai dipendenti addetti al Servizio provinciale competente in materia di commercio a ciò autorizzati dalla Giunta provinciale.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che dagli organi di vigilanza, è esercitata anche dai dipendenti addetti al settore della polizia amministrativa, nonchè da quelli addetti al Servizio provinciale competente in materia di turismo, a ciò autorizzati dalla Giunta provinciale.

Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni i dipendenti indicati nei commi precedenti, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso ai locali adibiti ad esercizi commerciali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 75

Sanzioni

Chiunque eserciti le attività disciplinate dalla presente legge senza essere iscritto, per l'attività esercitata, nel registro degli esercenti il commercio o nell'elenco ad esso annesso o essendone stato cancellato, oppure senza possedere l'autorizzazione richiesta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 2.000.000 a Lire 6.000.000.

Nei casi del comma precedente il sindaco, ovvero il Presidente della Giunta provinciale per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ordina inoltre la chiusura dell'esercizio; nel caso di distributori automatici e nel commercio ambulante, il sindaco dispone l'immediata confisca degli impianti di vendita e della merce. In tale ultimo caso il sindaco dispone con ordinanza la devoluzione delle merci confiscate ad istituti di beneficenza ovvero l'alienazione delle stesse; qualora si tratti di merci deperibili può essere ordinata la loro distruzione. Provvede parimenti con ordinanza a disporre l'alienazione degli impianti e delle attrezzature confiscate. Le somme eventualmente ricavate sono introitate nel bilancio del comune.

Chiunque venda merci non comprese nel settore merceologico stabilito con l'autorizzazione o, nei casi in cui questa non sia necessaria, non compresi nel settore merceologico per il quale si è ottenuta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 800.000 a Lire 2.500.000.

Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 28, 31, 32 e 39 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 300.000 a Lire 900.000.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel titolo X o ivi richiamate – ad eccezione dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 1 giugno 1971, n. 425 – e dei conseguenti atti amministrativi, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 150.000 a Lire 450.000.

Chiunque violi le altre disposizioni della presente legge compresa la violazione di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 1 giugno 1971, n. 425, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 a Lire 300.000.

La violazione delle norme emanate con i regolamenti previsti dalla presente legge è punita con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 300.000.

Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il sindaco, ovvero il Presidente della Giunta provinciale per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei casi di ripetute violazioni o di particolare gravità, può inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni; nel caso di commercio ambulante il sindaco può sospendere l'autorizzazione per un massimo di trenta giorni.

Le ordinanze di cui al secondo e precedente comma sono immediatamente eseguibili.

Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie previste da leggi statali e provinciali di competenza della Provincia in materia di commercio nonchè di esercizi pubblici, ivi compresi gli esercizi alberghieri e di affittacamere, anche già diversamente attribuite o delegate, sono delegate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le somme introitate a titolo di sanzione verranno versate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alla fine di ogni anno e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Tesoreria provinciale per essere introitate nel bilancio della Provincia.

In relazione a quanto sopra, la Provincia rimborsa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le spese per l'esercizio delle funzioni delegate ed a tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'ente delegato.

Art. 76

Sfera di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1) ai soggetti iscritti all'albo di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;
2) ai titolari di imprese agricole singole, o associati i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
3) agli industriali e artigiani che vendono i loro prodotti nei locali di produzione, ferme restando le disposizioni sull'iscrizione al registro degli esercenti il commercio;
4) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;
5) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento;
6) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo;
7) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria o dalla pubblica amministrazione;
8) negli altri casi nei quali l'esercizio di particolari attività commerciali è disciplinato da leggi o disposizioni speciali.

Le disposizioni sull'iscrizione al registro esercenti il commercio non si applicano alla vendita dei carburanti e lubrificanti.

Art. 77

Norme regolamentari

Le norme di esecuzione della presente legge, che dovranno riguardare anche la classificazione merceologica delle merci ed i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni, saranno deliberate dalla Giunta provinciale entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della legge stessa.

Entro lo stesso termine la Giunta provinciale approva l'elenco dei settori merceologici, compresi in ogni caso quelli degli alimentari e dell'abbigliamento, a cui si applicano, fino all'entrata in vigore del primo piano provinciale di politica commerciale, le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22.

Art. 78

Disposizioni transitorie per le domande di agevolazione

Nella prima applicazione della presente legge le domande di agevolazione previste dall'articolo 65 sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le domande presentate ai sensi della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, e successive modificazioni, e per le quali non sono stati adottati i relativi provvedimenti di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge vengono transitate sulla presente legge qualora intervenga una domanda in tal senso da parte del richiedente. In tal caso le domande devono essere integrate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la documentazione prevista dall'articolo 65, secondo comma.

Art. 79

Norme che cessano di avere applicazione nella provincia di Trento

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale:

1) gli articoli 86 e 99 limitatamente alla parte relativa alla somministrazione di alimenti e bevande e gli articoli 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98 e 103 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
2) gli articoli 154, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ed il primo comma dell'articolo 180 limitatamente agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonchè gli articoli 169, 170, 171, 174, 175, 176, 178, 186 e 190 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
3) la legge 25 marzo 1959, n. 125;
4) l'articolo 1 e l'articolo 2, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32;
5) la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, ad eccezione del capo I e fatte comunque salve le disposizioni di carattere giurisdizionale;
6) la legge 19 maggio 1976, n. 398;
7) le leggi regionali 7 febbraio 1952, n. 2, e 10 gennaio 1956, n. 1;
8) il terzo comma dell'articolo 8 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887;
9) ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del titolo X della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale gli articoli 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558; l'articolo 8 della legge 1 giugno 1971, n. 425; la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e ogni altra norma contraria al predetto titolo X o con esso incompatibile.

Art. 80

Abrogazioni di leggi provinciali

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi provinciali 23 agosto 1975, n. 35; 3 dicembre 1976, n. 40; 27 ottobre 1977, n. 27, e successive modificazioni, e il titolo II della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del titolo X della presente legge è abrogata la legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 27.

Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro il termine di cui al precedente comma saranno definiti secondo le procedure previste dalla relativa legislazione.

Art. 81

Proroghe di date e/o periodi previsti dalla vigente «Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere»

Le date e/o i periodi stabiliti agli articoli 1, punti 5), 7), 12) e 14), e 3, terzo comma, della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 31, sono prorogati di un anno.

Al terzo comma dell'articolo 39 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, e successive modificazioni, le lettere «f)», «g)», ed «h)» sono sostituite dalle lettere «g)», «h)», ed «i)».

TITOLO XIII

Disposizioni finanziarie

Art. 82

Autorizzazioni di spesa e rinvio

Per la concessione dei contributi annui costanti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 63 della presente legge, è autorizzato il limite d'impegno di Lire 650.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di Lire 650.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1994.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui alla lettera b) dell'articolo 63 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 200.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

Per la concessione dei contributi di cui alla lettera d) dell'articolo 63 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

Al rimborso spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 si provvede con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15.

All'autorizzazione della spesa relativa alla concessione dei contributi di cui alla lettera e) dell'articolo 63 si provvederà con successiva legge.

Art. 83

Copertura degli oneri

Alla copertura del maggiore onere di Lire 5.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 9, ultimo comma, 13, ultimo comma, 14 e 69, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «servizi generali» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Alla copertura dell'onere di Lire 1.600.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 81 della presente legge, per il periodo degli anni 1984-1985, si fa fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «strutture economiche», programma «commercio», area di intervento «credito agevolato al commercio» del bilancio pluriennale 1983-1985 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

All'onere valutato in Lire 5.500.000 derivante dall'applicazione degli articoli 9, ultimo comma, 13, ultimo comma, 14 e 69, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali», del bilancio pluriennale 1983-1985 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 84

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa – tabella B – per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
in diminuzione:		
Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 5.000.000	L. 5.000.000
in aumento:		
Cap. 12300 - Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della Provincia.......	L. 5.000.000	L. 5.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-1985, di cui all'articolo 14

della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, le somme di cui al precedente articolo 83 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti», nei settori funzionali, programmi, area di attività ed area di intervento indicati nel secondo e terzo comma dello stesso articolo 83.

La presente legge, salvo il titolo X che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, entrerà in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della predetta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 22 dicembre 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(374)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651004/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.